

Smembramento di una classe in base al criterio di organizzazione scolastica – necessità dell'apprezzamento di altri interessi pubblici (socializzazione degli studenti diversamente abili) – accoglimento dell'istanza cautelare.

Il criterio di organizzazione scolastica (D.P.R. 81/09 e D.I. 55/2010) con il quale viene fissato il numero degli studenti per classi deve apprezzarsi di stretta normalità; criterio che subisce deroga tutte le volte in cui fatti e circostanze specifiche, come nella fattispecie in esame, richiedono l'apprezzamento favorevole di altri interessi pubblici funzionali al mantenimento della classe di studenti.

In particolare la coesione realizzata in una classe di studenti - che costituisce il risultato culturale, didattico e sociale di un lungo percorso di studio - non può essere compromessa attraverso lo smembramento della medesima classe; e ciò tanto più se si considera che quella compromissione turba gravemente le coscienze degli studenti diversamente abili che in quella classe-comunità hanno trovato un punto di equilibrio psico-fisico e culturale.

N. 00707/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01332/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2010, proposto da:

[*omissis*] rappresentati e difesi dagli avv. Enzo Augusto, Pasquale Leogrande, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Bari, via Abate Gimma, 147;

contro

Liceo Classico Statale "[*omissis*]" di [*omissis*]; Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, U.S.P. di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del Liceo Classico Statale “[*omissis*]” di [*omissis*] del 17/05/2010, definitivamente approvata, unitamente al verbale della seduta, dal Collegio dei Docenti del 17/06/2010, comunicata alle ricorrenti con nota prot. n. 3730/Dlf del 18/06/2010, con cui il Collegio delibera << vista la scadenza imminente (il 24 maggio si chiuderanno le aree per l'organico), di dare mandato al D. S. di richiedere ancora la decima I liceale; - qualora non fosse

possibile ottenere la decima I liceale, di scindere la classe V sez. D.»

- del Verbale del Collegio dei Docenti del Liceo Classico “[*omissis*]” di [*omissis*] del 17/05/10, definitivamente approvato nella successiva seduta del 17/06/10, comunicato ai ricorrenti con nota prot. a 3730/Dif del 18/06/10, limitatamente al quinto punto all’ordine del giorno, concernente la discussione, le motivazioni e la medesima delibera n. 4;

- e di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove ritenuto:

1) di tutti gli atti di determinazione e/o assegnazione degli organici della Scuola Secondaria di Secondo Grado nella provincia di Bari per l’as. 2010/2011, con particolare riferimento all’organico (di diritto e di fatto) assegnato al Liceo Classico “[*omissis*]”, ivi compresa la determinazione dell’organico di diritto del personale docente - a.s. 2010/2011 — Liceo Classico [*omissis*] prot. n. 3200/A1a;

2) della Circolare Ministeriale MIUR n. 59 del 23/07/2010 prot. n. 2375;

3) del D.I. n. 55 del 06/07/2010 relativo alle dotazioni organiche del personale docente (ove ritenuto esistente, valido ed efficace);

4) della Circolare ministeriale MIUR n. 37/2010.

nonché per la declaratoria,

previa adozione dei conseguenti provvedimenti cautelati ed urgenti anche inaudita altera parte

dell’illegittimità della condotta del Liceo Classico Statale “[*omissis*]” di Bari, in persona del Dirigente Scolastico che, in violazione della delibera a 4 del Collegio dei Docenti del 17/05/2010, definitivamente approvata nella seduta del 17/06/2010, e della delibera a 4.2. del Consiglio di Istituto del 16/04/2010 (non conosciuta dai ricorrenti), in realtà non ha svolto alcuna attività di richiesta della decima I liceale presso l’USP di Bari, così pregiudicando le possibilità di conservazione, nel triennio Liceale, di tutte le 10 sezioni già attive nel biennio e quindi della I liceale sezione D;

ordinando all’amministrazione scolastica convenuta la formazione della I liceale sez. D anche per l’a.s. 2010/11,

nonché per il risarcimento del danno conseguente alla illegittima condotta dell’amministrazione scolastica, siccome descritta nel presente atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di U.S.P. di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Pietro Morea e uditi per le parti i difensori Roberto D'Addabbo, su delega di Enzo Augusto, Pasquale Leogrande e l'avv. dello Stato Grazia Matteo;

Vista l'eccezione d'incompetenza territoriale spiegata dall'avvocatura dello Stato.

Ritenuto che rientra nella competenza territoriale di questo Tribunale la controversia all'esame essendo gli atti impugnati ad effetto localizzato (art.13 c.1 c.p.a.);

Ritenuto altresì, sotto altri profili di rito, che la notifica del ricorso presso la sede reale della autorità scolastica può considerarsi sanata per effetto della regolare costituzione dell'avvocatura dello stato di Bari;

Considerato, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che la coesione realizzata in una classe di studenti – che costituisce il risultato culturale, didattico e sociale di un lungo percorso di studio non può essere compromessa attraverso lo smembramento della medesima classe; e ciò tanto più se si considera che quella compromissione turba gravemente le coscienze degli studenti diversamente abili che in quella classe-comunità hanno trovato un punto di equilibrio psico-fisico e culturale;

Che, in particolare, ha chiarito la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 167/99; 251/2008) che la socializzazione di costoro deve essere considerata un elemento essenziale per la loro salute sì da assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle pratiche di cura e riabilitazione;

Che, sotto diverso profilo, il criterio di organizzazione scolastica (D.P.R. 81/09 e D.I. 55/2010) con il quale viene fissato il numero degli studenti per classi deve apprezzarsi di stretta normalità; criterio che subisce deroga tutte le volte in cui fatti e circostanze specifiche, come nella fattispecie in esame, richiedono l'apprezzamento favorevole di altri interessi pubblici funzionali al mantenimento della classe di studenti;

Valutata la gravità del danno;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)

a) dichiara la propria competenza territoriale sulla presente controversia;

b) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina agli organi scolastici (Dirigente dell'Istituto scolastico “[*omissis*]”, Dirigente del servizio provinciale e Direttore scolastico regionale in concertazione) di ripristinare la classe I liceale Sez. D nell'anno scolastico 2010/2011 e di avviare la relativa attività scolastica entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della presente ordinanza.

Compensa le spese di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morea, Presidente, Estensore

Antonio Pasca, Consigliere

Rosalba Giansante, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30/09/2010